



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. **56** in data **03/09/2025**

MODIFICA DELLA VIABILITÀ PER SFILATA DI TRATTORI "AGRI TRAC"

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: VANTI GIORDANO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it


Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Tel. **051 6555639** – Cell. **3332661466**
E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

PRESO ATTO che in Monghidoro, il giorno sabato 06/09/2025 si terrà una manifestazione in tema agricolo denominata "AGRI TRAC", consistente in una sfilata, comprensiva di una breve sosta per le Vie del paese, di trattrici agricole (trattori), ed in occasione di tale evento, si verificherà un notevole afflusso di partecipanti;

VISTA la richiesta di rilascio ordinanza chiusura temporanea strade pervenuta in data 25/08/2025 acquisita al P.G. n. 8579/25 a firma del Sig. Ahmed Awais in atti generalizzato, in qualità di organizzatore di detta manifestazione, con la quale richiede l'emissione di apposita ordinanza di modifica della viabilità nelle strade interessate dall'evento;

RAVVISATA pertanto la necessità di garantire il regolare svolgimento della manifestazione in assoluta sicurezza si interviene modificando la viabilità ordinaria mediante la chiusura del transito veicolare delle strade pubbliche coinvolte;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495;

RITENUTO necessario, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la responsabilità della II^a Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale" ;

ORDINA

Il divieto di transito e di sosta a qualsiasi veicolo, eccetto per i veicoli di polizia e di soccorso ed a quelli coinvolti in dette manifestazioni, **dalle ore 09:30 alle ore 11:30 del giorno sabato 06/09/2025** lungo le seguenti strade comunali:

- **PIAZZA RAMAZZOTTI,**
- **VIA GARIBALDI, fino alla intersezione con Largo G.P. da Palestrina,**
- **VIA VITTORIO EMANUELE II, fino al civico 24.**

DISPONE

che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:

- 1 L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre, tutta la relativa segnaletica stradale mobile occorrente, comprese eventuali transenne;
- 2 Il comitato organizzatore dovrà adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli autorizzati nonché adoperarsi, mediante eventuale segnaletica aggiuntiva, a rendere il minor disagio possibile alla circolazione, provvedendo anche agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
- 3 Gli organizzatori assumano ogni responsabilità derivante dalle manifestazioni autonomamente allestite ed in particolare sollevino il Comune di Monghidoro da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subito dagli spettatori o da altri utenti della piazza e dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dagli organizzatori;

AVVERTE

che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).